



COMUNE DI CALDOGNO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.05.2010
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.07.2016)

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3 - Primi adempimenti del consiglio
- Art. 4 - Attribuzioni del Sindaco

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 - Composizione
- Art. 6 - Costituzione
- Art. 7 – Presa d’atto del Consiglio
- Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9 - Istituzione e composizione
- Art. 10 - Notizie sulla costituzione
- Art. 11 - Insediamento
- Art. 12 - Convocazione
- Art. 13 - Funzionamento - Decisioni
- Art. 14 - Partecipazione del Sindaco e degli assessori
- Art. 15 - Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 16 - Assegnazione affari
- Art. 17 - Indagini conoscitive
- Art. 18 – Commissioni d’indagine, di controllo o di garanzia

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19 - Sede riunioni
- Art. 20 - Sessioni
- Art. 21 - Convocazione
- Art. 22 - Seduta prima convocazione
- Art. 23 - Seduta seconda convocazione
- Art. 24 - Ordine del giorno
- Art. 25 - Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 27 - Ordine durante le sedute
- Art. 28 - Sanzioni disciplinari
- Art. 29 - Tumulto in aula
- Art. 30 - Comportamento del pubblico

- Art. 31 - Prenotazione per la discussione
- Art. 32 - Svolgimento interventi
- Art. 33 - Durata interventi
- Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35 - Fatto personale
- Art. 36 - Dichiarazione di voto
- Art. 37 - Verifica numero legale
- Art. 38 - Modalità generali
- Art. 39 - votazione in forma palese
- Art. 40 - votazione per appello nominale
- Art. 41 - votazioni segrete
- Art. 42 - Esito delle votazioni
- Art. 43 - Irregolarità nella votazione
- Art. 44 - Verbalizzazione riunioni
- Art. 45 - Diritti dei consiglieri
- Art. 46 - Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 47 - Incompatibilità

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 48 - Emendamenti
- Art. 49 - Interrogazioni
- Art. 50 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 51 - Interpellanze
- Art. 52 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 53 - Mozioni
- Art. 54 - Svolgimento delle mozioni
- Art. 55 - Emendamenti alle mozioni
- Art. 56 - Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 57 - votazione delle mozioni
- Art. 58 - Domande d'attualità

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 60 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 61 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 62 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organismi da esso derivanti sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti specifici.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute e che non siano disciplinate espressamente dalle norme di cui al precedente comma decide il Sindaco, sentito il Segretario.
3. In caso di contestazione della decisione del Sindaco, la questione viene rimessa al Consiglio che provvede seduta stante.

Art. 2.

Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. Il consigliere anziano sostituisce il Sindaco nella Presidenza del Consiglio Comunale qualora il Vicesindaco non rivesta la figura di consigliere comunale oppure risulti assente.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3.

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori, che hanno la precedenza su altri eventuali argomenti:
 - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 4

Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
3. Nell'ambito della Conferenza dei capigruppo il Sindaco organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari.
4. Può invitare persone esterne, anche su indicazione propria o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza dei capigruppo.

5. Il Sindaco può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d'accesso e sulla riservatezza. D'intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Sindaco, dell'aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza.
6. Il Sindaco può delegare il ViceSindaco o uno o più membri a svolgere specifici compiti sempre inerenti alle attività del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni ne abbia conseguito uno, questa viene considerata gruppo a tutti gli effetti.
4. I consiglieri, che non intendono fare riferimento ad un gruppo già esistente, possono costituirsi in un unico gruppo, denominato gruppo misto, ferma restando la permanenza del numero minimo di 2 componenti, ad eccezione del gruppo originario di cui al comma 3 che precede.
5. Il Consigliere, che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

Art. 6

Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco e al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 7

Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione consiliare per lo Statuto Comunale ed i Regolamenti
 - Commissione consiliare Territorio
 - Commissione consiliare Bilancio
 - Commissione consiliare Sport e Cultura
 - Commissione consiliare Pari Opportunità – Assistenza e Prevenzione
2. Ogni commissione è composta da n. 6 consiglieri comunali.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
10. Nel caso in cui un componente della Commissione esca dal gruppo consiliare che rappresenta in seno alla stessa, detto gruppo consiliare dovrà procedere alla sua sostituzione, fermo restando il criterio proporzionale di cui al comma 3.

Art. 10

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 11

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. La elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 12

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. La Commissione Consiliare può essere convocata dal Presidente su richiesta di un consigliere comunale.

Art. 13

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.
3. Le votazioni in seno alla Commissione sono espresse in modo palese; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Partecipazione del Sindaco e degli assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni, ma senza diritto di voto.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 15

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni e li trasmette alla Segreteria.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 16

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi un parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve; alla stessa stregua, nel caso di argomentazioni complesse, il Sindaco concorderà con il Presidente i relativi termini.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento va in Consiglio Comunale per le decisioni del caso, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 17

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti oggetto dell'attività di loro competenza o sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune, come pure poter richiedere l'assistenza di eventuali consulenti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la loro disponibilità. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. In particolare, la Commissione, con le medesime modalità, può predisporre e promuovere l'approvazione di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche.

Art. 18

Commissioni d'indagine, di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni d'indagine, di controllo o di garanzia sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività. Il numero dei componenti sarà pari a sei e la partecipazione numerica sarà paritetica tra maggioranza e minoranza.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari

permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie. Per sessione ordinaria si intende quella dove si approvano il bilancio preventivo e consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie.
2. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o in alternativa con una delle seguenti modalità indicate dal consigliere comunale:
 - tramite fax
 - posta certificata
 - posta elettronica ordinaria e con invio di un sms con impegno di conferma
2. L'avviso di convocazione cartaceo, comunicato con le modalità di cui al precedente comma, può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la convocazione via fax o posta elettronica valgono i numeri di fax o l'indirizzo di posta espressamente indicati dal Consigliere.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve depositare in Ufficio Protocollo la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza; nel calcolo dei giorni non devono essere computati quello in cui avviene la notifica dell'avviso di convocazione e quello in cui avviene la seduta, così come previsto dallo statuto.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Anche per eventuali argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta vale quanto indicato al comma precedente.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del

Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune cinque giorni prima a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'Ufficio Segreteria del Comune unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche. In tal caso il Consigliere legge la rettifica che intende apportare, indicando il relativo verbale, che viene sottoposta al voto del Consiglio. Nel caso di

approvazione, il Segretario Comunale apporterà la rettifica approvata sull'originale del verbale cui si riferisce.

Art. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco; i gruppi consiliari possono concordare che le prenotazioni avvengano per iscritto.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se, dopo la votazione che ne prevede l'esclusione, il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri senza l'esplicita autorizzazione del Sindaco. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti al punto iscritto all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. E', comunque, facoltà del Sindaco concedere eventuali ulteriori interventi sulla discussione di uno stesso argomento, determinandone durata e priorità a suo insindacabile giudizio.

Art. 33

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni di cui ai punti a) e b) del presente comma, sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i tre minuti per gli interventi per dichiarazione di voto per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero legale dei consiglieri di cui all'art. 22 comma 1. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 40 e 41.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza

deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione prioritariamente il Documento Unico di programmazione e successivamente il Bilancio triennale.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 39

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono risultano indicati nominativamente a verbale.

Art. 40

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 41

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio;
 - nei casi previsti al comma 3 dell'art. 38 relativi all'apprezzamento e alla valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, ciascun Consigliere indicherà la sua posizione in funzione della richiesta del Sindaco.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto verbale.
7. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle

schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato e , nel caso di elezioni, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, dopo la proclamazione del risultato, salvo diversa determinazione.

Art. 42

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia almeno un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede nominative viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 43

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 44

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione, la posizione del consigliere rispetto all'argomento posto in discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 45

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 46

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 47

Incompatibilità

1. I consiglieri comunali devono astenersi dalla discussione e votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado civile.
2. Sussiste l'interesse del consigliere in presenza di una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei soggetti di cui al precedente comma.
3. Detta astensione non si applica per gli atti a contenuto generale.
4. Riguardo l'approvazione di strumenti urbanistici generali quali il Piano di Assetto del Territorio e il Piano degli Interventi o loro varianti, la discussione e approvazione può avvenire per parti del provvedimento e su ogni singola parte il Consigliere interessato si astiene nei termini di cui al precedente comma 1.
5. Terminata la discussione e approvazione delle singole parti del provvedimento, l'intera proposta di delibera viene posta in votazione nel suo complesso, con la sola possibilità di dichiarazioni di voto e in tale votazione non sussiste l'obbligo di astensione di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Segretario comunale non prendendo lo stesso parte alla discussione e approvazione dei provvedimenti sottoposti all'esame e approvazione del Consiglio.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 48

Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al Sindaco, entro due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza e/o nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Le proposte di emendamenti pervenute entro i due giorni precedenti l'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000. Per le proposte di variazione di limitata entità e per le modifiche alle proposte di emendamento che eventualmente fossero presentate nei due giorni precedenti e/o nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
4. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi, testo della deliberazione.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
6. Gli emendamenti alle norme statutarie possono essere presentati solo in occasione della prima seduta di trattazione dell'argomento e si intendono approvati se hanno riportato lo stesso consenso previsto per le norme statutarie medesime; possono essere riproposti in successiva seduta solo quegli emendamenti che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purché non inferiore a un terzo dei componenti assegnati al Consiglio.
7. L'approvazione di un emendamento comporta l'automatica decadenza di un altro con esso contrastante. Durante la seduta, può essere presentato un emendamento contrario ad altri presentati con le stesse modalità di cui al presente articolo; la votazione favorevole dell'emendamento comporta la decadenza di tutti gli altri emendamenti e sub-emendamenti contrari a quello approvato.
8. Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da

precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.

9. Se il proponente insiste, il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano.
10. Chi ritira un emendamento ha facoltà di esporre brevemente le ragioni del ritiro.
11. Per gli emendamenti al bilancio si fa rinvio al regolamento di contabilità.

Art. 49

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare avente risvolti di interesse pubblico.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il/i Consigliere/i, nel presentare un'interrogazione, può/possono chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, sempre che l'interrogazione sia pervenuta almeno 10 giorni prima della seduta consiliare .

Art. 50

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse, nel caso di risposta in sede di Consiglio Comunale, non possono avere durata superiore a quindici minuti. Le risposte possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante solamente in sede del primo Consiglio Comunale utile o in quello in corso nel caso di risposte nel corso dello stesso e l'interrogante può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 51

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta allo stesso circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il/i Consigliere/i, nel presentare un'interpellanza, può/possono chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
3. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla presentazione, sempre che presentate almeno dieci giorni prima della seduta consiliare.

Art. 52

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 53

Mozioni

1. La mozione per essere iscritta all'ordine del giorno, deve pervenire all'Ufficio Segreteria almeno dieci giorni prima della seduta consiliare; essa consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 54

Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 56

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 57

Votazione delle mozioni

1. Ogni mozione è messa a votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 58

Domande d'attualità

1. Anche in difetto del numero legale, ciascun consigliere può rivolgere al Sindaco domande orali inerenti argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività comunale e sulle materie di competenza del consiglio comunale.
2. Le risposte vengono fornite, ove possibile, seduta stante senza dare luogo ad alcuna formalizzazione; diversamente il Sindaco o l'Assessore competente trasmettono al consigliere la risposta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di attualità.
3. E' esclusa la possibilità di apertura della discussione sull'argomento trattato.
4. Le domande di attualità vengono presentate dopo la discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

Art. 60

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non partecipa al Consiglio per tre sedute consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 61

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono pure visionabili nel sito internet del Comune.

Art. 62

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è la Struttura Segreteria.